

Vademecum
Vademecum
per
l'esercizio dei diritti sindacali

ACCORDI DEL SETTORE DEL CREDITO IN MATERIA DI
AGIBILITÀ SINDACALI – 07 LUGLIO 2010



a cura del
REGIONALE FIBA/CISL DELLA TOSCANA

INDICE

Unità Produttiva	pag. 3
<u>S.A.S. – Sezioni Aziendali Sindacali</u>	“ 3
• <u>Costituzione S.A.S.</u>	“ 4
• <u>Dirigenti Sindacali</u>	“ 4
• <u>Permessi S.A.S.</u>	“ 4
<u>S.A.S. di Complesso – Organo di Coordinamento</u>	“ 5
• <u>Dirigenti Sindacali</u>	“ 5
• <u>Permessi Sindacali</u>	“ 6
<u>S.A.S. di Gruppo</u>	
• <u>Dirigenti SAS di Gruppo</u>	“ 6
• <u>Distacchi a tempo pieno</u>	
<u>Permessi a Cedole</u>	“ 7
<u>Accordo Assemblee</u>	“ 9
<u>Fac-simile richiesta permessi S.A.S.</u>	“ 10
<u>Fac-simile richiesta permessi a cedole</u>	“ 11
<u>Fac-simile richiesta di assemblea</u>	“ 12

L'ESERCIZIO DEI DIRITTI SINDACALI

UNITA' PRODUTTIVA (U.P.)

Per unità produttiva si intende (art.24):

- A) la direzione generale o centrale
- B) il centro contabile.
- C) il complesso delle dipendenze comunque denominate operanti nell'ambito dello stesso comune.

LE SEZIONI AZIENDALI SINDACALI

(Art. 59 dello Statuto FIBA/CISL)

La **Sezione Aziendale Sindacale** costituita presso ogni unità produttiva è la struttura di base della Fiba.

I poteri e le modalità del loro esercizio sono stabiliti dal Consiglio Generale della Federazione.

Tra le SAS istituite in più unità produttive della stessa azienda, è costituito un **Organo di Coordinamento o SAS di Complesso**.

Tra le SAS costituite in aziende appartenenti al medesimo gruppo è costituita una **Sas di Gruppo**.

Le SAS di Complesso e di Gruppo hanno autonomia amministrativa e sono soggette ai controlli ed alle verifiche del collegio sindacale dell'istanza organizzativa di riferimento. I poteri di amministrazione della SAS di complesso e di Gruppo e la rappresentanza verso i terzi, ma non in giudizio, spettano al Segretario Responsabile. Egli, in piena autonomia e sotto la sua responsabilità, attua le direttive di carattere amministrativo indicate dalla Federazione.

Le modalità di costituzione e funzionamento delle Sas, Sas di Complesso e Sas di Gruppo sono fissate nel Regolamento di attuazione.

(Art. 43 del Regolamento di Attuazione dello Statuto FIBA/CISL.)

Sono compiti della SAS:

- l'esercizio dell'attività contrattuale in azienda di concerto con gli organismi della Fiba competenti territorialmente;
 - promuovere, d'intesa con le competenti strutture della FIBA, le adesioni alla Organizzazione;
- rappresentare la FIBA in Azienda.

COME COSTITUIRE LA SAS (art. 19 L. 300/70)

I diritti e le relazioni sindacali in azienda, del settore credito, prevedono che la costituzione di una S.A.S. (art.15, 1comma) è possibile qualora sussistano determinati requisiti numerici all'interno dell'U.P:

- numero dipendenti > 15 ;
- numero iscritti alla stessa O.S. uguale o superiore a 8.

Per ufficializzare la costituzione della SAS è necessaria la comunicazione alla Direzione aziendale competente, mediante lettera raccomandata a. r., con la raccolta delle firme di almeno 8 componenti la rappresentanza stessa. (Art. 15 3 comma).

DIRIGENTI SINDACALI:

I dirigenti eletti nelle SAS e beneficiari dei permessi previsti (art. 17) sono limitati in base al numero dei dipendenti nell'unità produttiva:

- **fino a 200 dipendenti n. 1 dirigente;**
- **fino a 3000 dipendenti n. 1 dirigente ogni 300 dipendenti o frazione;**
- **oltre 3000 dipendenti n. 1 dirigente ogni 500 dipendenti o frazione (esempio: 3502 dipendenti danno 10 + 2 dirigenti).**

Come per la costituzione della SAS, anche per i dirigenti eletti occorre una segnalazione dei loro nominativi alla direzione aziendale, mediante lettera raccomandata a. r., da parte della O. S. di appartenenza

N.B. I suddetti dirigenti sindacali possono essere trasferiti ad un'altra unità produttiva solo previo nulla-osta dell'associazione sindacale di appartenenza (Art. 22 - L. 300/70).

PERMESSI SAS (retribuiti)

LA QUANTIFICAZIONE DEL MONTE ORE SPETTANTE A CIASCUN DIRIGENTE AVVIENE IN BASE AL NUMERO DEI DIPENDENTI CHE FANNO PARTE DELL'UNITA' PRODUTTIVA O IN BASE AL NUMERO DEI DIPENDENTI DELL'AZIENDA. (ART. 17, 2 C. E SUCCESSIVI)

SEGRETARI SAS (art. 17, 2c.):

- U.P. fino a 200 dipendenti: 1 ora all'anno, aumentabile, compatibilmente con le esigenze di servizio, fino ad un'ora e 1/4;
- U.P. > a 200 dipendenti: 8 ore mensili. Aumentabili, compatibilmente con le esigenze di servizio, fino ad 11 ore mensili.

In aggiunta ai permessi di cui sopra, per la partecipazione alle riunioni dell'organo di coordinamento, spettano 3 giorni all'anno (*2 giorni all'anno per aziende che operino nell'ambito di una sola regione o di due regioni limitrofe*) (art.17, 3c.).

LA S.A.S. DI COMPLESSO

(Art. 49 Regolamento di Attuazione dello Statuto FIBA/CISL)

Ove, nell'ambito della stessa azienda, siano costituite più SAS della FIBA, viene costituita la SAS di Complesso.

(Art. 50 Regolamento di Attuazione dello Statuto FIBA/CISL)

Sono compiti della SAS di Complesso:

- favorire e promuovere, d'intesa con le competenti strutture della FIBA, lo sviluppo e la nascita delle RSA;
- sostenere le iniziative di crescita associativa attraverso la destinazione alle Aree (art. 42 bis), sia delle libertà sindacali eccedenti lo "standard di funzionamento" (cfr art 68), sia delle risorse economiche concordate con le Aree stesse.
- rappresentare la FIBA in azienda;
- predisporre e gestire, in uno con le strutture FIBA territorialmente competenti, le vertenze aziendali con particolare riferimento alla contrattazione integrativa aziendale;
- coordinare l'attività delle varie RSA al fine di dare alla presenza FIBA organicità e coerenza politica.

I DIRIGENTI SINDACALI preposti alle segreterie degli organi di coordinamento (SAS di Complesso) sono limitati in base al numero dei dipendenti dell'azienda (Art. 17, 4c.):

- **fino a 1000 dipendenti n. 1 dirigente;**
- **da 1001 a 3000 dipendenti n. 2 dirigenti;**
- **più di 3000 dipendenti n. 3 dirigenti.**

I PERMESSI SINDACALI (retribuiti) sono anch'essi riconosciuti in base ai dipendenti dell'Azienda (art.17, 5c.):

- **fino a 1000 dipendenti 15 ore mensili,**
- **da 1001 a 3000 dipendenti 19 ore mensili,**
- **oltre 3001 dipendenti 25 ore mensili.**

N.B.

- **Ai dirigenti delle SAS, che fanno parte delle delegazioni designate per le trattative inerenti alla stipulazione del contratto integrativo aziendale, vengono concessi permessi retribuiti per il tempo occorrente per partecipare alle trattative stesse nel limite di 3 dirigenti SAS per ciascuna O.S. firmataria degli Accordi.**
- **Il dirigente della SAS, periodicamente, può utilizzare brevi permessi per prendere visione delle registrazioni relative al lavoro straordinario, come previsto all'art 100, 13 c. del CCNL ASSICREDITO**

LA SAS DI GRUPPO

(Art. 61 Regolamento di Attuazione dello Statuto FIBA/CISL)

Sono organismi della Sas di Gruppo:

- il Congresso;
- Comitato Direttivo;
- la Segreteria

(Art. 63 Regolamento di Attuazione dello Statuto FIBA/CISL)

Il Congresso di Gruppo è formato dai delegati eletti in ciascuna RSA appartenente alle società del Gruppo.

Esso elegge il Direttivo di Gruppo e si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni su convocazione del Direttivo stesso che, di concerto con la struttura territorialmente competente e sulla base di un Regolamento tipo emanato dal Consiglio Generale della Federazione, ne fissa le modalità di svolgimento e data di effettuazione.

Per la celebrazione del Congresso di Gruppo si utilizzeranno i dati degli iscritti, certificati dalle aziende, rilevati **3** mesi prima dall'effettuazione dei pregressi di base.

La Segreteria ha il compito di armonizzare le politiche contrattuali all'interno del Gruppo ed è titolare della contrattazione per le materie espressamente demandate dai C.C.N.L.

Le modalità di gestione operativa della Segreteria di Gruppo (logistica, sede, mezzi, etc.) andranno valutate di volta in volta con la Federazione.

(Art. 64 Regolamento di Attuazione dello Statuto FIBA/CISL)

Il Direttivo di Gruppo è composto da:

- i Segretari Responsabili delle Sas di Complesso o di RSA (se unica) di tutte le
- aziende appartenenti al Gruppo;
- un numero di eletti pari almeno ad una volta e mezzo i componenti di diritto;

Il numero complessivo dei componenti del Direttivo di Gruppo non può essere inferiore a

n. 20, n. 12 per il comparto assicurativo, salvo deroga concessa dalla Segreteria Nazionale, né superiore a:

- 45 fino a 15 aziende con RSA costituite;
- 60 da 16 a 25 aziende con RSA costituite;
- 90 oltre 25 aziende con RSA costituite.

Il Direttivo di Gruppo elegge il Segretario Responsabile ed i componenti di Segreteria nel numero massimo di:

- 4 componenti per le Sas di Gruppo fino a 2000 iscritti;
- 6 componenti per le Sas di Gruppo da 2001 a 5000 iscritti;
- 8 componenti per le Sas di Gruppo con oltre 5000 iscritti,

favorendo la presenza di dirigenti con età inferiore a 46 anni e prevedendo la presenza di almeno un componente donna, salvo il caso di segreterie complessivamente composte in numero superiore a 5, per le quali la presenza femminile dovrà essere almeno di 2 (omissis.....)

Il Direttivo di Gruppo delibera:

- nell' ambito delle politiche contrattuali che gli competono, le piattaforme rivendicative e le ipotesi di accordi di volta in volta stipulati.
- il preventivo ed il rendiconto dell'utilizzo delle libertà sindacali a disposizione della struttura predisposti dalla Segreteria.

Ratifica, inoltre, il preventivo ed il rendiconto delle risorse finanziarie.

Il Direttivo di Gruppo nomina al suo interno:

- il referente di genere;
- il referente quadri direttivi.

Elabora, inoltre, un regolamento interno per consentire la migliore funzionalità.

Il Direttivo di Gruppo, inoltre può definire:

- i criteri di composizione della delegazione trattante, coinvolgendo, di norma, i Segretari Responsabili Sas delle Aziende.

Segretari degli organi di coordinamento di gruppo.

Gli organi di coordinamento di gruppo sono previsti, in base agli accordi con le controparti, quando le Aziende occupino più di 3.500 dipendenti, a condizione che sia costituita almeno una SAS Complesso nelle aziende del gruppo (art.19, 1c.).

Per i componenti degli Organi di coordinamento è previsto il distacco a tempo pieno nel rispetto della tabella che segue:

Distacchi a Tempo Pieno Segretari degli Organi di Coordinamento di Gruppo			
Numero dipendenti del Gruppo	Livelli di rappresentatività		
	3 – 5%	Oltre 5% fino 10%	Oltre 10%
da 3.500 a 7.000	0	0	1
da 7.001 a 10.000	0	1	2
da 10.001 a 20.000	0	2	3
da 20.001 a 35.000	1	2	4
oltre 35.000	1	2	5

Inoltre, i segretari distaccati a tempo pieno, come sopra individuati, devono anche far parte della delegazione sindacale di Gruppo ex art. 19 CCNL 08/12/2007 (art.19, 2c.).

Il calcolo di cui sopra avviene annualmente, tenendo conto dell'organico complessivo e dei livelli di rappresentatività al 31/12 dell'anno precedente a quello di riferimento (art.19, 3c.).

PERMESSI A CEDOLE

ACCORDI DEL SETTORE CREDITO - LEGGE 300/70 - ART. 30

- Si tratta di un accordo che stabilisce agibilità sindacali per la funzionalità degli organismi sindacali destinate ai dirigenti segnalati per ogni livello di competenza e di cui sono titolari le segreterie (nazionale, regionale, territoriale)

I contenuti più salienti:

- Attribuisce particolari prerogative agli organismi costituiti nell'ambito delle associazioni sindacali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale e alle altre associazioni che siano firmatarie dei contratti collettivi di lavoro nazionali o provinciali:
- Riguarda i dirigenti delle OO.SS. che rivestono cariche sindacali a livello nazionale e o di struttura periferica e che devono comunque essere segnalati annualmente entro il mese di dicembre alle associazioni datoriali;
- Stabilisce le modalità di calcolo del monte ore annuale sulla base degli iscritti alla data del 31 dicembre e alcuni limiti di utilizzo e ripartizione tra strutture nazionali e periferiche
- Delega all'organo esecutivo statutariamente previsto per le strutture di appartenenza la firma delle richieste di permesso;
- Riconferma il diritto dei dirigenti sindacali che utilizzano i permessi a percepire il normale trattamento economico;

Criteria di utilizzo dei permessi a cedola (art.8).

LA RICHIESTA DEL PERMESSO A CEDOLA DEVE ESSERE COMUNICATO ALL'AZIENDA CON ALMENO UNA GIORNATA LAVORATIVA DI PREAVVISO E RECARE LA FIRMA DI UN COMPONENTE DELL'ORGANO ESECUTIVO DELLA STRUTTURA DI COMPETENZA.

LE CEDOLE DOVRANNO ESSERE CONSEGNATE ALL'AZIENDA NON OLTRE 48 ORE DAL RIENTRO, SALVO CHE NON SIA SEGNALATO IN PERMESSO CONTINUATIVO (PROTOCOLLO AGGIUNTIVO 2, COMMA 3B) E 4).

- **Durata minima del permesso 1 ora, le frazioni eccedenti non possono essere inferiori a 15 minuti (2 comma).**
- **Qualora il permesso superi i 3/5 dell'orario antimeridiano o pomeridiano, le cedole devono essere consegnate per l'intero orario antimeridiano o pomeridiano (3 comma), per quanto riguarda i coloro che non effettuano l'intervallo meridiano tale norma si applica ai 3/5 dell'orario giornaliero e di conseguenza le cedole da consegnare vanno riferite all'intero orario (4 comma). Inoltre, per le assenze che iniziano nella prima ora dell'orario antimeridiano o pomeridiano, oppure che terminano nell'ora prima della fine dell'orario antimeridiano o pomeridiano, le cedole da consegnare faranno riferimento all'inizio o al termine dell'orario (5 comma).**
- **L'utilizzo delle cedole può avvenire entro il 31 gennaio dell'anno successivo (7 comma).**

ASSEMBLEE

- Possono svolgersi nelle unità produttive con più di 15 dipendenti su materie di interesse sindacale e su materie attinenti il rapporto di lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni comunicate alla Direzione. Limite individuale annuo 10 ore. (art.26, 1c.)
- il preavviso alla Direzione è di 48 ore. (art.26, 2c.)
- L'orario ed il locale devono essere concordati con la Direzione. (art.26, 3c.)
- Le Assemblee devono svolgersi dopo l'intervallo meridiano (art.26, 4c.) salvo presso la direzione generale o centrale e il centro meccanografico a condizione che si svolgano in locali diversi da quelli aperti al pubblico e non venga pregiudicata l'operatività di sportello (art.26, 5c.). Deve essere assicurato il servizio delle cassette di sicurezza.
- Nelle Unità Produttive dove funziona l'orario di sportello pomeridiano (art.27, 1c.) le Assemblee possono essere indette in concomitanza dello stesso orario ma alle seguenti condizioni:
 - devono avere una durata non inferiore a 1 ora (art.27, 2c.)
 - non possono coincidere solo parzialmente con l'orario di sportello.
- Ciascuna s.a.s. o sigla non può convocare l'assemblea per più di tre volte all'anno in orario di sportello (art.27, 3c.); in questo caso il preavviso è di 3 giorni lavorativi interi (art.27, 4c.);
- Sono esplicitamente escluse le seguenti giornate (art.27, 4c.):
 - il giorno 27 oppure la giornata ritenuta più utile al pagamento di stipendi e pensioni da individuare aziendalmente;
 - la fine del mese oppure altro giorno da individuare aziendalmente
 - vengono esclusi dalla possibilità di assemblea gli ultimi 2 giorni utili ai fini della scadenza per la riscossione delle imposte (autotassazione).
- I dirigenti esterni che partecipano alle assemblee sono limitati a 2 e i loro nominativi devono essere comunicati alla Direzione dalla s.a.s. (art.28).

Nelle realtà lavorative che occupano da 8 a 15 dipendenti è stabilito il limite annuo di 8 ore di assemblea (art.29, 1c.), mentre per quelle che occupano da 3 a 7 dipendenti possono partecipare nel limite di 5 ore alle assemblee indette presso l'unità produttiva più vicina, presso la quale sia indetta l'assemblea (art.29, 3c.), assicurando comunque l'operatività degli sportelli.

FAC-SIMILE RICHIESTA PERMESSO SAS - PREAVVISO 24 ORE



.....

Spett/le

DIREZIONE GENERALE
Ufficio Personale

Banca
.....

Oggetto: Permesso Sindacale Retribuito.

Il sottoscritto _____, Dirigente Sindacale della
SAS FIBA/CISL (di _____) richiede permesso
sindacale ai sensi dell'art. 17, 2 comma degli "Accordi del settore del Credito in materia di
agibilità" per il giorno _____ dalle ore _____ alle ore _____

Distinti Saluti



TERRITORIALE DI.....

.....,.....

Spett.le Direzione della

Oggetto: Permesso sindacale retribuito ai sensi art. 11, 2 c. degli “Accordi del settore del credito in materia di agibilità sindacali”

Ai sensi degli Accordi in oggetto, richiediamo il permesso sindacale retribuito

per il/i giorno/i _____

dalle ore _____ alle ore _____ per il Sig.

nostro dirigente sindacale.

Distinti saluti.

La Segreteria FIBA/CISL
Territoriale di.....

.....
(il dirigente sindacale)

FAC-SIMILE RICHIESTA DI ASSEMBLEA - PREAVVISO 48ORE o 3 gg. lavorativi



SAS FIBA/CISL di.....

(luogo)..... (data).....

Spett/le
Direzione Generale

.....
.....

Oggetto: Convocazione Assemblea.

Vi comunichiamo, ai sensi degli artt. 26 e 27 degli “Accordi del settore del credito in materia di agibilità sindacali” che abbiamo convocato l’assemblea

del personale della filiale di

per il giorno

dalle ore

alle ore

L’ordine del giorno dell’assemblea è il seguente:

varie ed eventuali.

Comunichiamo altresì che interverranno all’assemblea i Sigg.

.....

.....

(massimo 2) dirigenti della scrivente Organizzazione.

Distinti Saluti

Segreteria SAS FIBA/CISL di.....